



COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 del Consiglio Comunale

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2025: APPROVAZIONE TARIFFA, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI, LISTINO ATTIVITA' 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Villaci Pierangelo	Presente
Cresta Emilio	Presente
Benedetti Grazia	Presente
Dallagiacomina Martina	Presente
Rossi Maria	Presente
Andreatta Franco	Presente
Mattevi Giorgio	Presente
Andreatta Giovanni	Presente
Zampedri Manuela	Presente
Mattevi Nicoletta	Presente
Mattevi Luigi	Presente
Nicolodelli Andrea	Assente
Villotti Lorenza	Presente
Benedetti Ivano	Presente
Bazzanella Fabio	Assente

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott. Tabarelli de Fatis Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2025: APPROVAZIONE TARIFFA, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI, LISTINO ATTIVITA' 2025**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 31.03.2021, modificato con delibera Consigliare n. 8 del 28.04.2023.

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 13 di data 28.05.2024 è stato approvato l'aggiornato Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 e che lo stesso, non è stato oggetto di revisione relativamente all'anno 2025, pertanto non necessita di riapprovazione rimanendo in vigore per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani.

Preso atto che con la precedente delibera citata si è sottolineato che:

"[omissis] il PEF adottato con la presente deliberazione prevede un incremento della spesa dovuto all'aumento dei costi della produzione dove vengono considerate solo le classi che includono i costi esogeni della gestione operativa per i quali il gestore non ha modo di efficientarsi, come ad esempio i costi di carburante e di acquisto dei materiali di consumo quali contenitori, mastelli, sacchetti, ecc. I costi per servizi, che includono i costi dell'energia, del trattamento dei rifiuti, delle manutenzioni ecc come riportato nella relazione al PEF validata dalla terna dei revisori e ciò ha reso necessario l'innalzamento delle tariffe al fine di cercare di raggiungere la copertura del 100% dei costi del servizio [omissis]"

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del PEF e listino, la quantificazione annua, si propongono per l'anno 2025 le riduzioni e sostituzioni di seguito riportate:

- riduzione dell'80% per la fattispecie di cui all'art. 16 per il mancato svolgimento del servizio;
- nella misura del 15% l'agevolazione sulla quota variabile della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 17 comma 1 del regolamento comunale;
- riduzione 20% della quota variabile per le abitazioni di utenze domestiche dei non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui all'art. 17 comma 2;
- riduzione del 66% per cittadini residenti all'estero (A.I.R.E) di cui all'art. 18;
- riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, comunque non superiore al 30% della quota variabile per la fattispecie di cui all'art. 19 comma 1;
- riduzione del 15% della quota variabile per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 183 giorni di cui all'art. 19 comma 3;
- riduzione del 80% per il superamento distanza minima stradale di 1.000m dalla postazione di conferimento di cui all'art. 21, comma 1.

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del suddetto regolamento comunale ed ai provvedimenti ARERA è ora necessario approvare la tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TA.RI da applicare per l'anno 2025.

Verificato che per il corrente anno 2025 per quanto riguarda l'art.11 del regolamento sopra richiamato per il calcolo della tariffa è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- le tariffe sono divise in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e "non domestiche/speciali", con una differenziazione sulla base delle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999;
- la ripartizione delle entrate tariffarie fra utenze domestiche ed utenze non domestiche/speciali viene approvata con il presente provvedimento in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999. Il totale delle entrate tariffarie, suddiviso in base alla superficie fra utenze domestiche e utenze non domestiche/speciali, è stato rettificato portandolo al 78,06% per le utenze domestiche e al 21,93% per le utenze non domestiche/speciali, al fine di agevolare le utenze domestiche così come previsto dalla normativa;
- per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento per la disciplina della componente TARI (Tassa per la gestione dei rifiuti urbani), per la quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 componenti, e del relativo coefficiente k_a , e delle superfici da assoggettare alla tassa al netto delle riduzioni e esenzioni previste;
- per il calcolo della quota variabile il coefficiente k_b , è applicato in misura media per tutti i nuclei familiari da 1 a 6 o più componenti;
- per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche/speciali, sulla base di quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento per la disciplina della componente TARI (Tassa per la gestione dei rifiuti urbani), per la quota fissa (coefficiente k_c) e per la quota variabile (coefficiente k_d) è stato applicato il coefficiente nella misura media per tutti gli utenti non domestici/speciali in base al tipo di attività;
- per quanto riguarda le percentuali di riduzione di cui agli art. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento citato, si propone di mantenere le stesse già applicate nel 2024 e comunque riassunte nelle premesse e nel dispositivo del presente atto;
- l'onere per l'applicazione delle riduzioni sopracitate è posto a carico della generalità degli utenti del servizio tributi, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minore utilizzo del servizio pubblico, e l'articolazione tariffaria riportata nel "listino TARI" consente di garantire la riscossione del 100% delle entrate tariffarie complessive determinate nel PEF, tenuto conto del riconoscimento delle riduzioni.

Appurato che i coefficienti utilizzati trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99 e comunque indicati nel MTR 2 dell'aggiornamento biennale.

Visto quindi l'allegato listino TA.RI 1/2025 predisposto dall'Ente gestore ASIA di Lavis con le indicazioni e modalità di cui alla presente e alla precedente deliberazione n.

13 di data 28.05.2024 di approvazione del PEF 2024-2025, nonché di cui al regolamento comunale sopra richiamato, e ritenendo lo stesso meritevole di approvazione.

Preso atto che, per effetto dell'art.14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11.11.2010, dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 10%.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, che ha disgiunto in via permanente il termine per l'approvazione delle tariffe rifiuti da quello del bilancio di previsione, ponendo il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani tariffari dell'esercizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti relativi.

Evidenziato che la disposizione in merito alla competenza per l'approvazione delle tariffe risulta coerente con il disposto dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, che contempla tra le attribuzioni del Consiglio comunale "*l'istituzione e l'ordinamento dei tributi*".

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe della TA.RI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, nonché ovviamente all'ente gestore del servizio ASIA di Lavis.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Atteso che a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, e come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22.11.2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TA.RI.

Ricordato che l'ammontare finale del PEF, validato e adottato con deliberazione n. 13 di data 28.05.2024 costituisce limite massimo del costo del servizio che può essere applicato all'utenza, che assume piena ed immediata efficacia fino all'approvazione da parte dell'Autorità.

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter disporre sollecitamente degli elementi di calcolo della tariffa.

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- Deliberazione n. 444/2019/R/rif

- Deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF
- Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021
- Deliberazione n. 363/2021/R/Rif
- Deliberazione n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023

Richiamata inoltre la delibera ARERA n. 386 del 03.08.2023, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo due componenti perequative denominate UR1, componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a 0,10 euro/utenza e UR2, componente per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a 1,50 euro/utenza;

Tenuto conto che insieme alla TARI saranno quindi riscosse le componenti perequative UR1 e UR2, introdotte dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 e che quest'ultime dovranno essere rendicontate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e versate entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Richiamato inoltre Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) adottato con deliberazione ARERA 15/2022 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 d.d.31.03.2022 che ha definito, in qualità di Ente Territorialmente competente, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della - Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)";
- il vigente Regolamento per la disciplina della componente TARI;
- le sopraccitate deliberazioni di ARERA;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 19.12.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la delibera giunta n. 1 dd. 13.02.2025 di approvazione atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2025 e individuazione degli atti amministrativi gestionali demandati alla competenza dei responsabili dei servizi.
- la delibera giunta n. 17 dd. 25.02.2025 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e variazioni al bilancio 2025 per reputazioni a seguito di modifica esigibilità.

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 es.mm., per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti, n. 2 contrari, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare per i motivi espressi in premessa, la tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025 secondo le risultanze di cui all'allegato "Listino TA.RI 01/2025" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in regola e nel rispetto delle deliberazioni ARERA citate in premessa, del regolamento comunale e della precedente deliberazione n. 13 di data 28.05.2024 di approvazione del PEF 2024-2025;
2. di fissare i coefficienti come specificati in premessa e analiticamente riportati nell'allegato "Listino TA.RI 01/2025" trovando gli stessi giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99;
3. di approvare l'allegato "Listino attività varie anno 2025" con indicati importi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, da applicare nell'anno 2025;
4. di confermare come segue le riduzioni tariffarie:
 - riduzione dell'80% per la fattispecie di cui all'art. 16 per il mancato svolgimento del servizio;
 - nella misura del 15% l'agevolazione sulla quota variabile della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 17 comma 1 del regolamento comunale;
 - riduzione 20% della quota variabile per le abitazioni di utenze domestiche dei non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui all'art. 17 comma 2;
 - riduzione del 66% per cittadini residenti all'estero (A.I.R.E) di cui all'art. 18;
 - riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, comunque non superiore al 30% della quota variabile per la fattispecie di cui all'art. 19 comma 1;
 - riduzione del 15% della quota variabile per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 183 giorni di cui all'art. 19 comma 3;
 - riduzione del 80% per il superamento distanza minima stradale di 1.000m dalla postazione di conferimento di cui all'art. 21, comma 1.
5. di prendere atto che la delibera ARERA n. 386 del 03.08.2023, ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo due componenti perequative denominate UR1, componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a 0,10 euro/utenza e UR2, componente per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a 1,50 euro/utenza;

6. di dare atto che, in riferimento al punto precedente, insieme alla TARI saranno quindi riscosse le componenti perequative UR1 e UR2 e che saranno rendicontate e versate entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo per l'anno di competenza alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
7. di dare atto che l'articolazione tariffaria riportata nel "Listino TA.RI 2025" consente di garantire la riscossione del 100% delle entrate tariffarie complessive determinate nel PEF, tenuto conto del riconoscimento delle riduzioni;
8. di trasmettere ad ARERA ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 nonché al gestore del servizio ASIA di Lavis;
9. di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti, n. 2 contrari, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
10. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL Segretario comunale a scavalco
Tabarelli de Fatis Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL Segretario comunale a scavalco
Tabarelli de Fatis Paolo

Addi, 29-04-2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-04-2025

Il responsabile del servizio
f.to Pobric Elvira

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 30-04-2025 fino al 10-05-2025 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL Segretario comunale a scavalco
Tabarelli de Fatis Paolo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale a scavalco certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 10-05-2025 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL Segretario comunale a scavalco
Tabarelli de Fatis Paolo